



Consip S.p.A.

"Servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto cartacei per Sogei S.p.A."

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI PER SOGEI S.P.A



INDICE

1	PREMESSA	4
1.1	Definizioni.....	4
2	OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO	6
2.1	Regolamentazione del servizio.....	6
2.2	Richiesta di approvvigionamento	7
2.3	Consegna	7
3	CARATTERISTICHE E GESTIONE DEI BUONI PASTO	9
3.1	Caratteristiche del buono pasto	9
3.2	Spendibilità e restituzione dei buoni pasto scaduti.....	9
3.2.1	CONDIZIONI DI UTILIZZO	9
3.2.2	TERMINE TEMPORALE DI UTILIZZO	9
3.2.3	RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI.....	10
3.3	Caratteristiche della rete di esercizi convenzionati	10
3.3.1	NUMEROSITÀ DEGLI ESERCIZI	11
3.3.2	OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI.....	12
3.4	Monitoraggio della fornitura	13
3.5	Penali	13
4	GESTIONE DEL CONTRATTO.....	15
4.1	Durata contrattuale	15
4.2	Responsabile delle attività contrattuali.....	15

Capitolato tecnico



4.3	Modalità di comunicazione	15
4.3.	Monitoraggio della fornitura e reportistica.....	15
4.4	Luogo di svolgimento.....	16
4.5	Lingua.....	16
4.6	Riservatezza.....	16
5	MODALITÀ DI FATTURAZIONE.....	17



1 PREMESSA

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante, affida il servizio oggetto del presente Capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A., beneficiaria del servizio;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali dovrà conformarsi il servizio;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la SOGEI e l'impresa che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare il servizio;
- Servizio: il complesso dei prodotti oggetto del presente Capitolato;
- Buono pasto: il documento di legittimazione, in forma cartacea ed elettronica, di qualsiasi valore nominale, ed avente le caratteristiche di cui al paragrafo 3, che attribuisce al possessore, ai sensi dell'art. 2002 del codice civile, il diritto ad ottenere dagli Esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono;
- Commissione/Sconto incondizionato: lo sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà agli Esercenti, per ciascun Buono pasto speso, nel rispetto di quanto previsto nel D.lgs. 50/2016 all'art. 144 comma 6 lettera a), oppure entro i termini offerti;
- Dipendenti/Utenti del servizio/dipendenti utilizzatori dei Buoni pasto: i prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, nonché i soggetti che hanno instaurato con l'Amministrazione un rapporto di collaborazione anche non subordinato, ai quali ai sensi delle norme vigenti e dei contratti collettivi di lavoro, vengono assegnati i buoni pasto e che, pertanto, sono titolati ad utilizzarli;
- Esercenti: i titolari degli Esercizi;
- Esercizio/i convenzionato/i: gli Esercizi appositamente convenzionati con il Fornitore e presso i quali il Fornitore garantisce la "spendibilità" dei Buoni pasto;
- Esercizio/i: gli esercizi, di cui all'art. 3, del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 7 giugno 2017 n.122, presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa;

Capitolato tecnico



- Fornitore/Società di emissione/Emettitore: l'impresa aggiudicataria;
- Giorno lavorativo: i giorni dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi, nonché eventuali chiusure aziendali del Fornitore;
- Importo: l'importo (espresso in Euro) della fornitura oggetto della procedura di affidamento. L'Importo della fornitura è calcolato moltiplicando il numero dei Buoni pasto richiesti per il Valore aggiudicato. All'importo così determinato in sede di fatturazione sarà applicata l'IVA ai sensi di legge;
- Sconto offerto: sconto sul Valore nominale del Buono pasto, espresso in percentuale, che il Fornitore riconoscerà, per ogni Buono pasto acquistato;
- Servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto: la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercizi convenzionati;
- Termine massimo di pagamento agli Esercenti: l'indicazione del termine massimo di pagamento entro il quale la società di emissione dei Buoni pasto s'impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi;
- Valore aggiudicato: valore nominale del Buono pasto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore;
- Valore nominale (o anche “Valore facciale” o “Taglio”): il valore della prestazione riportato sul buono pasto;
- Responsabile delle attività contrattuali: la persona individuata dalla Società come interlocutore di Sogei e responsabile di tutte le attività contrattuali
- Sistema Informativo: il sistema informativo della fiscalità con sede in Via Mario Carucci 99.



2 OGGETTO DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO

Il presente Capitolato disciplina la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto cartacei del valore nominale di € 7,00 per Sogei S.p.A., ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento delle prestazioni medesime così come regolamentate, oltre che dal presente Capitolato, anche dalle Condizioni generali e dalle Condizioni particolari.

L'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni Pasto dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto cartaceo, le cui caratteristiche sono descritte al successivo paragrafo 3.3.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente Capitolato saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme che dovessero entrare in vigore successivamente all'invio della Trattativa diretta.

L'importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) risulterà pari al valore nominale dei buoni pasto per il numero dei buoni pasto e pertanto pari a Euro 35.000,00 + IVA., così come risulta nel dettaglio riportato nella Tabella seguente:

Numero buoni pasto	Valore nominale buoni pasto	Importo dell'appalto oggetto di Offerta (Base d'asta) in € IVA esclusa
n. 5.000	€ 7,00	€ 35.000,00

Il servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto dovrà essere prestato a favore dei lavoratori che prestano servizio presso le Sedi Sogei fino al raggiungimento del valore complessivo del contratto, che sarà pari al valore dell'appalto, al netto dello sconto offerto dal Fornitore, IVA esclusa.

Resta inteso che il Corrispettivo dovrà essere calcolato in funzione dei Buoni Pasto effettivamente consegnati dal Fornitore a Sogei per il valore aggiudicato. A tale importo sarà applicata l'IVA ai sensi di legge.

2.1 REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente a Sogei eventuali modifiche all' l'Elenco degli esercizi convenzionati, di cui al successivo paragrafo 3.3.1.

Sogei, in concomitanza con la stipula, comunicherà i soggetti (uffici e/o persone fisiche) delegati ad emettere le successive Richieste di Approvvigionamento; i nominativi di tali soggetti delegati e



l’eventuale variazione degli stessi dovranno essere comunicati formalmente e tempestivamente al Fornitore.

2.2 RICHIESTA DI APPROVVIGIONAMENTO

Sogei richiederà la fornitura dei Buoni pasto oggetto del Contratto, attraverso le Richieste di Approvvigionamento che saranno trasmesse al Fornitore nelle vie tradizionali (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti).

Appena ricevuta la Richiesta di Approvvigionamento, il Fornitore dovrà verificare che la medesima:

- sia compilata correttamente in ogni sua parte;
- provenga da una Unità Approvvigionante legittimata all’emissione della stessa.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento non sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione. Quest’ultimo, tuttavia, dovrà, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, darne tempestiva comunicazione (via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti) all’Unità Approvvigionante - spiegandone le ragioni del rifiuto - al fine di consentire alla stessa l’emissione di una nuova Richiesta di Approvvigionamento, secondo le indicazioni sopra riportate.

Qualora la Richiesta di Approvvigionamento sia stata redatta in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, la stessa sarà valida e il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo alla Richiesta di Approvvigionamento, e dovrà formalizzare l’accettazione della suddetta Richiesta, comunicando alla specifica Unità Approvvigionante tale numero, unitamente alla data di ricevimento della stessa, entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa, via e-mail o via fax o altro mezzo preventivamente concordato tra le parti.

2.3 CONSEGNA

Il Fornitore provvederà a consegnare a Sogei il numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei Buoni pasto sarà effettuata presso la sede di Sogei sita in via Mario Carucci 99 - Roma. Sarà cura di Sogei comunicare al Fornitore, in tempo utile, eventuali variazioni di destinazione.



La consegna dovrà essere effettuata entro i seguenti termini, pena l'applicazione delle penali previste al paragrafo 3.5:

- in caso di prima Richiesta di approvvigionamento, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento medesima;
- nel caso di Richieste di approvvigionamento successive alla prima, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di approvvigionamento stessa;
- nel caso di Richieste di approvvigionamento riferite a Buoni pasto resi, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla ricezione dei Buoni pasto resi da parte del Fornitore.

All'atto della consegna, nel caso in cui Sogei riscontri qualsivoglia manomissione del plico ricevuto ovvero un quantitativo dei Buoni pasto inferiore a quello richiesto, dovrà comunicare tempestivamente tale evidenza al Fornitore.



3 CARATTERISTICHE E GESTIONE DEI BUONI PASTO

3.1 CARATTERISTICHE DEL BUONO PASTO

I buoni pasto saranno non nominativi e dovranno possedere le caratteristiche di cui all'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico).

Il Fornitore dovrà, utilizzare, per la produzione dei Buoni pasto inerenti il presente appalto, carta conforme alle specifiche tecniche del CAM “Carta per copia e carta grafica” adottato con Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) e s.m.i.”.

3.2 SPENDIBILITÀ E RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

3.2.1 CONDIZIONI DI UTILIZZO

I buoni pasto non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare (cfr. la lettera d) dell'art. 4 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 del Mise).

Essi sono utilizzabili esclusivamente per l'intero Valore facciale, non danno diritto a resto in denaro ad alcun titolo e non danno diritto a ricevere beni e prestazioni diverse da quelle indicate nel presente Capitolato.

I Buoni pasto comportano l'obbligo, da parte del titolare, di regolare in contanti l'eventuale differenza tra il valore nominale del Buono pasto ed il maggior costo della consumazione richiesta.

Il valore facciale del Buono pasto è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

3.2.2 TERMINE TEMPORALE DI UTILIZZO

Con riferimento al termine temporale di utilizzo e cioè alla scadenza per la spendibilità del Buono pasto da parte degli utenti, si precisa che:

- i Buoni pasto emessi fino al 31 agosto dovranno riportare, come termine di scadenza per la spendibilità, il 31 dicembre del medesimo anno di emissione;
- i Buoni pasto emessi a partire dal 1 settembre dovranno, invece, riportare come termine di scadenza per la spendibilità il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di emissione.

Capitolato tecnico



3.2.3 RESTITUZIONE DEI BUONI PASTO SCADUTI

I Buoni pasto scaduti, nei termini di cui al punto precedente, potranno essere restituiti da Sogei al Fornitore, entro e non oltre il 31 marzo 2019 (farà fede la data di ricezione del Fornitore) immediatamente successivo alla data di scadenza riportata sul Buono pasto (es. nel caso di un Buono pasto con scadenza per la spendibilità al 31/12/2019, questo potrà essere restituito al Fornitore entro e non oltre il 31/03/2020).

Il Fornitore, due mesi prima del termine previsto per la restituzione dei Buoni pasto scaduti, dovrà dare adeguata pubblicità dell'approssimarsi di tale termine a Sogei.

In caso di “restituzione” di Buoni pasto scaduti da parte di Sogei, il Fornitore dovrà emettere, entro 45 giorni dalla “ricezione” dei suddetti Buoni pasto scaduti, una nota di credito in favore di Sogei. Al riguardo si precisa che la predetta nota di credito dovrà essere sempre emessa con IVA, indipendentemente dalla data di emissione della originaria fattura di cessione (cfr. DPR 633/1972, commi 2 e 3 dell'articolo 26). Si precisa altresì che tale nota di credito dovrà contenere il riferimento alla singola Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce, nonché, oltre al quantitativo di Buoni pasto, anche l'intervallo della numerazione dei Buoni pasto oggetto della fornitura (es. da n. xxxxx a n.yyyyy).

Sogei potrà:

- a. non richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti.

In questo caso, qualora siano previste ulteriori fatture da saldare, Sogei porterà a discarico tale nota di credito sul pagamento relativo alla prima fattura utile. Qualora, invece, non siano previste ulteriori fatture da saldare il Fornitore effettuerà il rimborso relativo alla nota emessa entro 45 giorni dalla ricezione dei Buoni pasto scaduti, tramite bonifico bancario sul conto corrente che Sogei comunicherà al Fornitore;

- b. richiedere la sostituzione dei Buoni pasto scaduti con Buoni pasto di nuova emissione.

In tal caso Sogei dovrà emettere una Richiesta di Approvvigionamento, di pari quantitativo e valore dei Buoni pasto scaduti, riportante l'indicazione che si tratta di sostituzione di Buoni pasto resi. Tale Richiesta di pari quantitativo e valore dovrà essere inviata al Fornitore unitamente ai Buoni pasto “da rendere”.

3.3 CARATTERISTICHE DELLA RETE DI ESERCIZI CONVENZIONATI

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione degli utenti del servizio una rete di Esercizi, presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del Buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.

Capitolato tecnico



Gli Esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 (Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e delle prescrizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell’art. 3, del predetto Decreto ministeriale, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei Buoni pasto è erogato, ferma la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio, dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:

- a. somministrazione di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alle lettere a), b), f) e g) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122;
- b. cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, effettuate, dagli esercizi di cui alle lettere c) d), e) e h) dell’art. 3 del Decreto 7 giugno 2017, n.122.

Si precisa che:

1. con riferimento al punto b) precedente, sono esclusi gli Esercizi di vendita rientranti nelle forme speciali di vendita al dettaglio di cui all’art. 4 comma 1 lett. h, punti 2,3,4 del D. Lgs. 1 marzo 1998, n. 114;
2. gli Esercizi convenzionati dovranno avere caratteristiche tali da garantire un’adeguata ricettività;
3. gli Esercizi convenzionati dovranno esporre la vetrofania (adesivo recante l’indicazione di accettazione del Buono pasto presso l’Esercizio).

3.3.1 NUMEROSITÀ DEGLI ESERCIZI

Il Fornitore entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, dovrà:

- a. garantire il numero complessivo di esercizi convenzionati nel comune di Roma (cfr. tabella B degli esercizi convenzionati per sede di utilizzo che il fornitore ha consegnato alla Sogei nell’ambito della [Convenzione per il completamento, ai sensi dell’art. 140 d.lgs. 163/2006, del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche – ED.7 Lotto 3]);
- b. garantire, per l’intera durata del Contratto, la “spendibilità” dei Buoni Pasto presso tutti gli esercizi convenzionati indicati al precedente punto a;

Capitolato tecnico



- c. garantire la presenza di Esercizi abilitati alla cessione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo (cfr. paragrafo 3.3), di almeno il 25% rispetto al numero di Esercizi riportati al precedente punto a, fatto salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità;
- d. indipendentemente dal numero di Esercizi riportati nel predetto Elenco, dovrà garantire su richiesta motivata di Sogei un maggior numero di esercizi in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nel relativo elenco. Si precisa che Sogei potrà eventualmente indicare le proprie preferenze (riferimenti dell'esercizio desiderato o la preferenza in termini di tipologia di esercizi: gastronomia, bar, tavola calda, ecc.) che non saranno vincolanti per il Fornitore, il quale sarà però tenuto, nei termini sopra indicati, a verificarne la convenzionabilità, dandone adeguata comunicazione a Sogei.

Il numero totale degli Esercizi convenzionati risultante dall'ultima versione dell'Elenco, non può essere ridotto per tutta la durata del Contratto. Inoltre, si precisa che, solo nel caso in cui vi siano aggiornamenti, il Fornitore dovrà inviare a Sogei l'elenco aggiornato.

Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta del convenzionamento di uno o più Esercizi convenzionati, il Fornitore dovrà sostituire tali esercizi, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Esercizi nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale degli esercizi convenzionati presso cui sia garantita la “spendibilità” dei Buoni Pasto alle condizioni indicate nel presente Capitolato.

3.3.2 OBBLIGHI RELATIVI AL PAGAMENTO AGLI ESERCENTI

Il Fornitore si obbliga a prevedere nel calendario dei pagamenti non meno di una data di consegna delle fatture al mese.

A partire dalla predetta data, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercizi al Fornitore saranno calcolati i termini di pagamento agli esercenti di cui al successivo capoverso.

Il Fornitore, in relazione ai Termini di pagamento agli Esercizi, si impegna ad effettuare, per tutta la durata del Contratto, il pagamento degli importi dovuti ai titolari degli Esercizi (cd. rimborsi), sia a quelli convenzionati in relazione al presente appalto che a quelli presso i quali verranno comunque spesi i Buoni pasto oggetto del presente appalto, entro e non oltre il termine di 10 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera a) del paragrafo 3.3 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati” del presente Capitolato e di 25 giorni per gli Esercizi di cui alla lettera b) del paragrafo 3.3 “Caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati” del presente Capitolato, calcolato dalla data, indicata nel predetto calendario dei pagamenti del Fornitore, successiva alla consegna della fattura da parte degli Esercenti.

Capitolato tecnico



3.4 MONITORAGGIO DELLA FORNITURA

Sogei potrà effettuare verifiche, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente Capitolato.

In caso di disservizi di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate da Sogei, il Fornitore è tenuto ad eliminare i suddetti disservizi, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo, ferma rimanendo l'applicabilità di eventuali penali di cui al successivo par. 3.5

In ogni momento Sogei si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

3.5 PENALI

Sogei, applicherà le penali nei seguenti casi:

- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna dei buoni pasto cartacei, indicati al precedente paragrafo 2.3, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- nel caso di difformità rispetto alle indicazioni fornite da Sogei nella Richiesta di Approvvigionamento, di cui al precedente paragrafo 2.2, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno lavorativo a partire dalla comunicazione della irregolarità rilevata da Sogei e fino alla risoluzione della predetta difformità.
- per il mancato rispetto dei termini minimi di scadenza dei Buoni pasto di cui al precedente paragrafo 3.2, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
 - per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 3.3.1 per il convenzionamento di Esercizi, in aggiunta a quelli previsti nel medesimo paragrafo, su richiesta motivata da Sogei, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 3.3.1 per il convenzionamento del numero di esercizi indicato, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- per ogni esercizio in meno rispetto al numero degli esercizi convenzionati risultante nell'ultima versione degli elenchi inviati da Sogei, di cui al precedente paragrafo 3.3.1 e per ogni giorno di ritardo per il convenzionamento dello/gli esercizio/i mancante/i, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 3.3.1 per la sostituzione di Esercizi convenzionati che abbiano comunicato la disdetta dal convenzionamento, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale;
- per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente paragrafo 3.4 per la chiusura del reclamo, si applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

Capitolato tecnico



Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, la Sogei avrà diritto il diritto di risolvere, totalmente o parzialmente, il contratto in danno della Società, salvo il diritto dell'eventuale maggior danno.



4 GESTIONE DEL CONTRATTO

4.1 DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà efficacia dalla data della sua stipula, per 5 (cinque) mesi decorrenti dalla data di positiva verifica di conformità e, comunque, sino al completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

4.2 RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI

La Società dovrà comunicare a Consip, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile del servizio, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali.

4.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare a Consip, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

4.3. MONITORAGGIO DELLA FORNITURA E REPORTISTICA

Sogei potrà effettuare controlli, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del Contratto, sull'adempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente.

In caso di disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio segnalate dalla Sogei, il Fornitore è tenuto ad eliminare le suddette disfunzioni, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del reclamo (cfr. Allegato – Modulo di reclamo), ferma restando in ogni caso l'applicabilità delle penali previste al precedente paragrafo 3.5.

In ogni momento l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere dati/reportistica.

Capitolato tecnico



4.4 LUOGO DI SVOLGIMENTO

La fornitura dovrà essere consegnata presso la sede Sogei di Via Mario Carucci 99, Roma.

4.5 LINGUA

Tutte le attività e la documentazione sarà in lingua italiana.

4.6 RISERVATEZZA

Tutte le informazioni trattate e tutti i documenti, anche parziali, scambiati tra la Società e Sogei sono riservati, pertanto è richiesta la massima attenzione per il loro utilizzo, in particolare se questo avviene al di fuori delle sedi Sogei.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione ricevuta o prodotta, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.

La Società non potrà utilizzare, a nessun titolo, la documentazione e i moduli software forniti da Sogei o realizzati per il servizio, al di fuori delle attività oggetto del presente capitolato.



5 MODALITÀ DI FATTURAZIONE

Le fatture emesse a fronte dei Buoni pasto effettivamente consegnati verranno pagate da Sogei entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura (secondo la normativa vigente), mediante bonifico sul conto corrente indicato dal Fornitore in fase di stipula dei singoli contratti. Le spese del bonifico sono a carico dell'Amministrazione o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamenti.

Sulle suddette fatture il Fornitore applicherà l'IVA ai sensi di legge.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà essere trasmessa esclusivamente per via elettronica.

Le fatture emesse dal Fornitore dovranno contenere il numero di repertorio del contratto ed il codice CIG, nonché il Codice univoco ufficio per consentire di identificare il soggetto destinatario della fattura elettronica medesima.

Si precisa che la mancanza di uno di questi elementi consente a Sogei di rifiutare la fattura entro il termine previsto.